

Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001*

Numero della revisione	Data di approvazione	Atto di approvazione
Rev. 00	26/05/2025	Deliberazione del C.d.A.

PARTE GENERALE

Capitolo 1 – I riferimenti normativi

1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, “**Decreto**”).

Il Decreto costituisce attuazione della delega al Governo prevista dall’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, legge che ha armonizzato il nostro ordinamento al diritto comunitario ed internazionale, ratificando e dando esecuzione a varie convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile dal punto di vista pratico ad una responsabilità penale) a carico degli enti, per tali intendendosi tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, l’“**Ente**”). Sono invece esclusi dall’applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati.

La sostanziale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dal fatto che la responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale responsabilità è, infatti, autonoma con la conseguenza che l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

L’art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell’Ente qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente stesso (amministratori, direttori generali, ecc.);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti ecc.).

L’interesse differisce dal vantaggio:

- l’interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell’ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l’ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

1.2 Le fattispecie di reato

In applicazione del principio di legalità, di cui all'art. 2 del Decreto, la responsabilità dell'Ente non discende dalla commissione di qualunque fatto-reato, ma unicamente dalla commissione di fatti previsti dal Decreto come reato al momento della loro commissione (c.d. reati presupposto; di seguito, "**Reati/o**").

A far data dall'entrata in vigore del Decreto, il novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente è stato notevolmente ampliato dal susseguirsi di interventi legislativi.

All'esito di tali progressivi ampliamenti, alla data di revisione del Modello, i reati presupposto previsti dal Decreto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis. 1* del Decreto);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater. 1* del Decreto);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto);
- Reati in tema di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- Reati in materia di frodi sportive (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies. 1* del Decreto);

- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli artt. 9 e ss. del Decreto e precisamente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Sarà compito del Giudice penale, accertata la responsabilità dell’Ente, determinarne il *quantum* della sanzione da applicare.

Come sopra precisato, l’Ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo (ossia, l’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto).

a) Le sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto – non inferiore a Euro 10.329,14 (art. 12, comma 4, del Decreto) – da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema ‘per quota’).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00.

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto.

Condizioni alternative per l’applicazione delle sanzioni interdittive sono:

1. che l’Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato, quando, in

quest'ultimo caso, la commissione del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di una o entrambe le condizioni di cui sopra le sanzioni interdittive, purtuttavia, non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti condizioni, considerate ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
 - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro (su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra la misura applicata, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

c) *La pubblicazione della sentenza.*

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria ed a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati nella sentenza, nonché nell'affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

d) *La confisca.*

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

1.4 Le vicende modificative dell' Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative, per quanto applicabili al Consorzio (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della Ente scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Ente scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità.

Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla *holding* del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- 1° l'organo di amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2° il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3° le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);
- 4° non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'ente, da individuarsi nel Consiglio di amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dall'Azienda

Nell'elaborazione del Modello si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero della Giustizia.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.lgs. 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nel 2021, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee guida. La nuova versione adegua il

precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti delle responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l'OdV, con particolare riferimento alla sua composizione, il fenomeno dei gruppi di imprese. La parte speciale è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 8 giugno 2021 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee guida forniscono all'Ente indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione del Modello. In breve, danno un quadro del sistema normativo delineato dal Decreto, spunti per la valutazione dei rischi e per la predisposizione dei protocolli interni, per elaborare il Codice Etico e il sistema disciplinare dell'azienda, per l'individuazione dell'OdV, oltre ad illustrare una casistica dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa in parola. Nella predisposizione del Modello, il Consorzio tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella parte speciale delle Linee guida).

1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

Alla data di adozione del presente Modello, per quanto qui di interesse, il Decreto contempla i seguenti reati presupposto:

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)	Da cento a cinquecento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Fino a trecento quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsità nei documenti informatici (art. 491 -bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Fino a quattrocento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)		agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	Da trecento a ottocento quote	
Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità

(art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-fer, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)		organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)		
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE¹	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a trecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1, c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossessanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ²	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a seicentossessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentossessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato)	Da duecento a duecentossessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che	

(¹) La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato- presupposto.

(²) L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) ³	sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi <i>"dà o promette denaro o altra utilità"</i> (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	
Art. 25-<i>quater</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A.

⁽³⁾ L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-*ter* del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi - interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Art. 25-<i>quater</i>.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Art. 25-<i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE⁴
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	

(⁴) Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)		
Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, co. 1, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-<i>ter</i>, co. 1 e 2, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 <i>quinquies</i> c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se [l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	Da quattrocento a mille quote	
Art. 25-<i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO⁵	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
Art. 25-<i>septies</i> d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		

(⁵) L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Auto riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. <i>a-bis</i> co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-<i>bis</i> l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-<i>ter</i> l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-<i>septies</i> l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 25-<i>decies</i> d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non oltre 1 anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	NO
Associazione per delinquere finalizzata all'inquinamento e/o al disastro ambientale (art. 452-octies c.p.)	Da trecento a mille quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radio attività (art. 452-sexies c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l.. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra (art. 5, co. 2, l. 167/2017)	Da duecento a ottocento quote	Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Abusivo esercizio dell'organizzazione di (i) giuoco	Per i delitti, fino a cinquecento quote. Per le contravvenzioni, fino a duecentosessanta quote.	Per i delitti si applica sanzione interdittiva previste dall'articolo 9 comma 2, non inferiore a un anno.

del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, (ii) scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), (iii) organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.		
Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Reati tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	- Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni e servizi
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
	Fino a 400 quote	

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)		
Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ⁶ (art. 4 del d.lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d.lgs. 74/2000)	Fino al 400 quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quarter del d.lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Art. 25 – <i>sexiesdecies</i> d.lgs. 231/2001 – Contrabbando		
Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nelle zone extra – doganali (art. 286 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973)	Fino a 200 quote. Fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁶ Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. n. 43/1973) • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973) • Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973) • Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973) • Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973) • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973) • Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973) • Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973)		
---	--	--

Art. 25 – septiesdecies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	Da quattrocento a novecento quote	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	Da cento a quattrocento quote	
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Da trecento a settecento quote	
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	Da trecento a settecento quote	

Art. 25 – <i>duodevicies</i> d.lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
• Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	Da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)	Da quattrocento a mille quote	Per almeno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni: a) interdizione dall'esercizio dell'attività b) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) divieto di contrattare con la P.A. d) esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Capitolo 2 – Descrizione della struttura dell'Azienda

2.1 La storia e l'assetto organizzativo generale dell'Azienda

Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l. è una società che affonda le proprie radici nei primi anni '60 del secolo scorso, quando, a soli diciotto anni, Silvia Fiorin inizia a lavorare con le sue prime collaboratrici per conto di alcune prestigiose boutiques della zona: non esiste ancora un'azienda vera e propria, ma solo tanta passione, determinazione e intraprendenza.

E' nel 1972 che, a Visnà di Vazzola (TV), insieme al marito Vittorio Tomasin, Silvia inizia a dare forma ad un'attività artigianale individuale, che nel 1980 si trasforma in "Maglificio Ferdinanda S.n.c.". Nel 1987 l'azienda, con ormai una trentina di collaboratori, diviene l'attuale "Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l.".

La volontà, la tenacia, la grande capacità manifatturiera e l'ambizione fanno crescere l'azienda in modo costante: la crescente quantità di lavoro e di personale portano Silvia e Vittorio ad inaugurare nel 1989 un nuovo stabilimento industriale, adiacente all'originario. Negli anni successivi, l'attività industriale si arricchisce ulteriormente della più avanzata tecnologia e porta all'interno della propria filiera produttiva fasi di lavoro come il lavaggio ad acqua ed idrocarburi, che rendono l'azienda un maglificio a ciclo completo tra i più apprezzati in Italia.

Nel 2006 le capacità manageriali di Silvia Fiorin, unita alla sua esperienza e abilità personale, vengono premiate con la nomina di Cavaliere al merito della Repubblica.

Nel 2007, anche grazie alla fidelizzazione di marchi tra i più prestigiosi al mondo, in un'ottica di continua evoluzione e sviluppo del lavoro, col raggiungimento di un centinaio di addetti, la famiglia Tomasin decide di ampliare ulteriormente la propria attività e costruire una nuova area aziendale. Negli anni successivi l'azienda ha quindi proceduto ad un ampliamento destinato a raccogliere sotto la stessa struttura tutto il ciclo produttivo, dall'arrivo dei filati alla spedizione dei capi finiti.

Oggi, il management della Società continua a diffondere i valori della tradizione, del "saper fare" e dell'esperienza dei fondatori, esaltando le competenze trasversali e le capacità personali dei propri collaboratori, in un costante percorso di innovazione e formazione.

L'obiettivo rimane quello di lavorare per raggiungere l'eccellenza nel proprio servizio di fornitura di maglieria di alto livello, valorizzando l'autentico "Made in Italy".

Nei suoi oltre 50 anni di storia, Maglificio Ferdinanda ha sempre operato secondo principi ispiratori come l'etica e la ricerca continua di un progresso di fatto. Pur rimanendo intatti, questi ideali si sono allineati con le tendenze delle diverse epoche, contribuendo allo sviluppo tecnologico d'impresa.

Mission dell'azienda è Riunire ed Armonizzare in ogni capo i valori dell'esperienza e della tradizione che, sapientemente uniti alla qualità e allo stile delle migliori case di Moda contraddistinguono ogni creazione del Maglificio Ferdinanda. Tutto ciò nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente di lavoro, con una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Vision dell'azienda è il voler tramandare nel tempo, di generazione in generazione, l'arte della maglieria, affinché possa sopravvivere e continuare a meravigliare, diffondendo nel mondo i propri prodotti e con essi i propri valori, contribuendo all'immagine dell'Italia nel mondo. Una grande immagine.

Come partner di prestigiosi gruppi dell'alta moda a livello internazionale, Maglificio Ferdinanda ha superato con successo importanti audit per conto di varie multinazionali del lusso francese.

2.2 Il sistema di *governance* e i poteri dei soggetti responsabili

Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale (ove presente).

L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo di Maglificio Ferdinanda S.r.l., ne controlla l'attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i suoi delegati) è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società compete al Presidente del CdA.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2.3 Le Aree di operatività aziendale di Maglificio Ferdinanda

La struttura operativa di "Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l." (cfr. Allegato I) è ripartita nei seguenti Settori / Uffici:

DIREZIONE AZIENDALE (CEO e COO)

Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Ufficio Direzione del personale (HR Ext.)

Ufficio Sistemi informativi (IT Ext.)

Ufficio Marketing e Comunicazione

Area Ricerca e Sviluppo (R&D)

Area tessitura (pianificazione, programmazione e produzione tessitura)

Area processi di confezione e Controllo Qualità

Area processi di finitura

Facility & Energy Manager

Product & Quality Manager

Con riferimento al processo produttivo Maglificio Ferdinanda S.r.l. gestisce internamente tutte le fasi della produzione, svolgendo un processo produttivo completo e strutturato: dal ricevimento degli input stilistici dei clienti all'acquisto o al ricevimento delle materie prime scelte dal cliente nel reparto magazzino; dal successivo studio della prototipia e della campionatura – attraverso un'attenta consulenza e ricerca

per conto del cliente – si passa alla tessitura nel reparto dedicato, con utilizzo delle macchine rettilinee di maglieria; nel reparto confezione ogni capo viene confezionato e lavato, per essere, infine, passato al reparto stireria e spedizione dove viene stirato, piegato e imballato, pronto per essere ritirato dal cliente o consegnato direttamente.

Il codice di comportamento di “Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tomasin S.r.l.” prevede di condurre le proprie attività e gestire i processi aziendali secondo i principi di onestà, integrità e trasparenza, nel rispetto dell’ambiente, dei diritti umani, delle condizioni di lavoro e delle aspettative delle parti interessate. Nel rispetto delle normative nazionali e internazionali a sostegno della protezione e tutela dello sviluppo psico-fisico del bambino, Maglificio Ferdinanda non fa ricorso all’impiego di lavoratori bambini né di sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. La Società non ricorre e non sostiene forme di lavoro forzato o obbligato. Il personale è libero di svolgere l’attività lavorativa nei termini e nei modi concordati secondo il CCNL applicato dall’azienda. Il Maglificio non sostiene forme di discriminazione basata su razza, religione, identità di genere, età, affiliazione politica, nazionalità, abilità fisica, orientamento sessuale, etnia. Tali garanzie sono garantite per tutto il percorso lavorativo, dalla selezione del personale all’assunzione, all’accesso alla formazione, alle promozioni, al licenziamento o pensionamento. L’azienda garantisce e impone regole comportamentali che assicurano comportamenti e linguaggi rispettosi della dignità individuale di ciascuno. Il Maglificio Ferdinanda vieta ogni forma di molestia, abuso, punizioni corporee, minaccia di violenza o altre forme di coercizione mentale o fisica e non ricorre a pratiche pubbliche di richiamo o punizione.

In conformità alla normativa vigente, Maglificio Ferdinanda S.r.l. garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Con particolare riferimento al proprio documento per la Valutazione dei Rischi e alle procedure interne volte alla prevenzione di potenziali incidenti sul lavoro, il Maglificio ha messo in atto le misure idonee ad arginare le cause dei potenziali rischi. Il Servizio di Prevenzione e Protezione vigila sull’applicazione delle procedure di sicurezza sia durante lo svolgimento delle attività lavorative sia in caso di emergenze assicurando l’applicazione delle procedure di evacuazione. L’erogazione dei programmi di formazione in materia di salute e sicurezza è garantita per tutto il personale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.

Anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale Maglificio Ferdinanda S.r.l. vigila affinché le proprie attività siano svolte nel rispetto dell’ambiente, riducendo il più possibile i propri impatti e le fonti di inquinamento, gestendo in modo razionale le risorse e promuovendo la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti. Per tali motivi un investimento importante che il Maglificio ha attuato è dedicato alle energie rinnovabili, in un’ottica di etica e sviluppo sostenibile. A tal fine, la Società si impegna ad un costante miglioramento delle proprie performance ambientali e al rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente.

L'attività si svolge presso lo stabilimento sito in Vazzola (TV) – 31028, Via Casere n. 9 (sede legale e sito produttivo).

Capitolo 3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

3.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle “Linee Guida di Confindustria”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

Preliminarmente si è proceduto alla identificazione dei Processi Sensibili, attuata attraverso l’esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell’apposito Allegato n. II (“I soggetti intervistati”).

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l’eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di Maglificio Ferdinanda S.r.l. allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

3.2 Analisi dei rischi

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd “*as-is analysis*”).

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata l’Azienda per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L’analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. “*gap analysis*”).

Quest’ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate “Linee Guida di Confindustria” e la *best practice*.

L’ Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza della Società, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una **“Parte Generale”**, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole **“Parti Speciali”** ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le **“Parti Speciali”** sono le seguenti:

- la **“Parte Speciale I”**, denominata **“Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale II”**, denominata **“Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”**, la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale III”** denominata **“Reati tributari”**, la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale IV”** denominata **“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale V”**, denominata **“Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale VI”**, denominata **“Reati Ambientali”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale VII”**, denominata **“Reati di occupazione di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e Immigrazione clandestina”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale VIII”** denominata **“Reati contro l’industria ed il commercio”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001;
- la **“Parte Speciale IX”** denominata **“Reati in materia di violazione del diritto d’autore”** la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

i) La funzione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a Maglificio Ferdinando S.r.l. di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell’azienda, anche

quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di Maglificio Ferdinanda S.r.l. nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

ii) Il Modello nel contesto dell'Ente

Conformemente a quanto previsto anche dalle citate Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato n. I);
- b. il Codice Etico e di Condotta (Allegato n. IV);
- c. il Codice Disciplinare (Allegato n. V);
- d. le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i Processi Sensibili delle specifiche aree di rischio reato;
- e. la Procedura *Whistleblowing* (Allegato VI);
- f. in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Azienda.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso

Maglificio Ferdinanda S.r.l. ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello, nella sua iniziale versione.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Azienda.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dall'Amministratore Delegato devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

3.4 I Processi Sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività dell'Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- **Reati contro la P.A.** – Artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- **Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** – Artt. 25-*ter* e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001;
- **Reati tributari** – Art. 25-*quinqesdecies* del D. Lgs. 231/2001;
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – Art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro** – Art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001;
- **Reati ambientali** – Art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001;
- **Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di immigrazione clandestina** – Art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001;
- **Reati contro l'industria ed il commercio** – Art. 25-*bis. 1* del D.Lgs. 231/2001;
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** – Art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'Azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (OdV)

4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione**.

In particolare, secondo le Linee Guida i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di amministrazione nel suo complesso);
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, *“privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale del Maglificio Ferdinanda S.r.l., ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato III.A: i componenti dell’OdV).

L’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica: [marco.zanon@studiobma.com] al quale ciascun dipendente e/o collaboratore di Maglificio Ferdinanda S.r.l. potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

Maglificio Ferdinanda S.r.l. ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III).

4.3 Sistema di *Whistleblowing* e coordinamento con l'OdV

Il *Whistleblowing* è attualmente regolato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato attivino propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il presente Modello, e in particolare l'allegata procedura dedicata (Allegato VI), contiene la disciplina che permette ai soggetti individuati dalla normativa di denunciare gli illeciti di cui si venga a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Maglificio Ferdinanda S.r.l. ha adottato (con delibera del C.d.A. del giorno 13.12.2023) apposita procedura per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del d.lgs. 24/2023 e ha predisposto appositi canali interni per ricevere eventuali segnalazioni di violazioni. La procedura, pubblicata anche sul sito internet della Società (al seguente indirizzo: <https://www.maglificioferdinanda.it/informativa-privacy/>), è da considerarsi parte integrante del Modello.

La vigente normativa prevede i seguenti canali di segnalazione:

- canale interno, attivati dalla Società e di seguito descritto;
- canale esterno, istituito da ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Con specifico riferimento al **canale interno** di segnalazione, Maglificio Ferdinanda S.r.l. ha previsto un apposito canale che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura. Più in particolare è previsto che il segnalante possa trasmettere la segnalazione via servizio postale (preferibilmente, via posta raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata al Gestore, con la dicitura *“riservata personale Whistleblowing”* o altre analoghe) all'indirizzo *Via Casere 9, 31028 Vazzola (TV)*. Dentro alla busta, riportante la (sola) dicitura suindicata, vi dovranno essere altre due buste chiuse: una con all'interno i dati personali del segnalante e fotocopia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento; un'altra contenente la segnalazione ed eventuale documentazione a supporto.

La Società ha altresì predisposto un modulo (non obbligatorio) per le segnalazioni *Whistleblowing* messo a disposizione, anche, nel sito web aziendale. Nel caso non si potesse o volesse usare tale documento, la segnalazione dovrà ugualmente contenere gli elementi minimi indicati dalla vigente normativa.

Oltre a tale modalità, è sempre possibile chiedere, utilizzando lo stesso strumento di comunicazione suindicato, un incontro diretto, il quale verrà fissato quanto prima ovvero entro un termine ragionevole.

Il canale interno è attualmente gestito, per conto della Società, dalla Dott.ssa Monica Saccon.

Il gestore delle segnalazioni interne, in ogni caso, assicura il coordinamento con le attività condotte e svolte dall'Organismo di Vigilanza, informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto in quanto riguardanti violazioni in cui rientrano:

- reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello adottato dalla Società.

L'OdV e il gestore delle segnalazioni interne, tenuto conto delle rispettive competenze, condurranno congiuntamente l'istruttoria della segnalazione, se del caso avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e/o di professionisti esterni.

A ciò si aggiunga che all'OdV devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

L'OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di Magificio Ferdinando S.r.l. in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In ogni caso si precisa che chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole enunciate nel presente Modello ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV allegata al presente Modello sub Allegato VI.

Capitolo 5 – Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Azienda.

5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare, così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V), e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo di vertice secondo la contrattazione collettiva. Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Maglificio Ferdinando S.r.l. ha portato a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

5.3 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

5.4 Il sistema *Whistleblowing* e il sistema disciplinare del Modello

Come visto sopra (par. 4.3), il Modello fa rinvio al sistema *Whistleblowing* e in particolare alla procedura adottata dalla Società (Allegato VI).

La procedura, richiamata dal Modello, costituisce quindi documento aziendale che deve essere osservato e la cui inosservanza (assieme all'inosservanza del D. Lgs. 24/2023), può comportare conseguenze di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) o contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti) come previste nei successivi paragrafi.

In particolare, potranno essere applicate sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei confronti di:

- a. coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (tra cui: messa in atto azioni e/o comportamenti volti ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; non istituzione di canali di segnalazione; mancata o non conforme adozione di procedure *Whistleblowing*; mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute);
- b. chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla normativa e dalla procedura;
- c. il segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità sua penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24/2023, le violazioni sopra individuate prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite dal CCNL applicabile.

Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Fermo quanto sopra, nei casi di cui alle precedenti lettere a., b., c., si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno dell'Azienda

La funzione primaria del Modello adottato da Maglificio Ferdinanda S.r.l. è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio.

Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Maglificio Ferdinanda S.r.l. in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e le prassi operative attuate dall'Azienda.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti.

Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività di Maglificio Ferdinanda S.r.l. potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali" ad oggi non contemplate.

A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

6.1 Le aree di rischio dell'attività di Maglificio Ferdinanda S.r.l.

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

6.2 La procedura di adozione del Modello

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, anche l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse dell'Ente devono intendersi:

- i Soci;
- i membri del Consiglio di amministrazione individualmente considerati e l'Organo Amministrativo collegialmente considerato, in particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato;
- i Sindaci;
- i Dipendenti e/o Collaboratori dell'Azienda;
- i Rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell'Ente;
- i Consulenti, i tecnici esterni e i *Partners*.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. A tal fine La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito web il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice Etico e di condotta e a provvedere all'invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti dell'Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell'Ente atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati.

Maglificio Ferdinanda S.r.l. provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico *iter* di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Società, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con l'Azienda.